



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Gela in persona del giudice monocratico dott. Sabino Digregorio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1388/2011 R.G. vertente

TIZIO

FRA

- OPPONENTE -

E
Banca S.p.A.

- OPPOSTA-

CURATELA FALLIMENTO BETA
SRL

NONCHE'

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

FATTO E DIRITTO

SENT. N° 611/12

R.G. 1388/2011

CRON 368

REP 624/13

Ex Parte Creditoris Srl
Sezione di Informazione Giudiziale

Ex Parte Creditoris Srl
Sezione di Informazione Giudiziale



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino Digregorio

I - Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (*disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*) esonera questo giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009 - applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa legge (4 Luglio 2009) per effetto della norma transitoria dettata dall'articolo 58 secondo comma della legge n. 69 del 2009 -, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

II - Con decreto ingiuntivo n. 252/2011 notificato il 12/26 ottobre 2011 il Tribunale di Gela ingiungeva a TIZIO (fideiussore) e la BETA S.r.l. (debitore principale) di pagare in favore della Gestione Crediti Banca S.p.a. in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la somma di euro 50.195,00 il secondo (quale saldo debitorio sul conto corrente n. 9589/12942,87), e sino alla concorrenza di euro 45.000,00 il primo (sulla base di una fideiussione rilasciata il 12 ottobre 2006), oltre accessori.

Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2011 soltanto TIZIO

proponeva opposizione al citato decreto e così concludeva: "*preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, in conseguenza statuirne l'estraneità rispetto alla pretesa azionata dal creditore; - preliminarmente, inoltre, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Giudice adito, per i motivi sopra spiegati, ex art. 24 Legge Fallimentare; - sempre in linea preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di D.I. opposto, nonché di tutti gli atti ad esso successivi, stante la assoluta mancanza del riferimento al rapporto sottostante; - in subordine, sempre in linea*



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino DiGregorio

preliminare, dichiarare non dovute le somme indicate nella ingunzione;
- in ulteriore subordine, ancora in linea preliminare, dichiarare
improponibile il ricorso per D.I. opposto, ex art. 1939 c.c.; - sempre in
linea preliminare, in subordine, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. Autorizzare la
chiamata in giudizio del terzo Curatela Fallimento ^{BETA} Srl, in persona
del suo curatore dott. ^{CAIO}, in quanto soggetto
litisconsorte necessario in seno al presente giudizio; - ritenere e
dichiarare che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è
responsabile dei vizi e delle difformità riscontrate nei conteggi de
quibus, in violazione di quanto stabilito in seno al contratto di conto
corrente bancario. Le spese seguano la soccombenza".

Con comparsa depositata il 5 marzo 2012 si costituiva la MPS Gestione
Crediti Banca S.p.A. in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. che così concludeva: "- In via preliminare, dichiarare la
inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione spiegata dal Sig.
^{TIZIO} in quanto tardiva; - In subordine e sempre in via preliminare,
dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione
spiegata dal Sig. ^{TIZIO} per difetto di legittimazione attiva dello
stesso; - Nel merito, rigettare con qualunque statuizione le domande, le
deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto nulle generiche e
pretestuose, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto; - Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la legittimità e correttezza
dell'operato della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; -
Condannare il Sig. ^{TIZIO} al pagamento della somma di euro
5.000,00, o a quella minore o maggiore che il decidente riterrà
opportuno, ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. - Con vittoria
di spese e compensi di causa".

All'udienza dell'undici luglio 2012 l'opponente depositava l'atto di
citazione debitamente notificato alla Curatela del fallimento ^{BET I} S.r.l.
che veniva dichiarata contumace.

Con ordinanza dell'undici marzo 2013 il giudice rigettava le prove
articolate da ^{TIZIO} nonché l'istanza dell'opposta di



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino Digregorio

concessione della provvisoria esecuzione, in quanto la causa era di pronta soluzione.

All'udienza del 3 aprile 2013 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione dei termini di rito (gg. 60 + 20) per il deposito di note conclusionali e repliche.

III - L'opposizione di TIZIO va dichiarata inammissibile in quanto intempestiva ex artt. 641 e 645 c.p.c. Invero, il decreto ingiuntivo risulta notificato il 12 ottobre 2011 a TIZIO ed il 26 ottobre 2011 alla GAMMA S.r.l. in persona del legale rappresentante TIZIO

Tuttavia, l'opposizione è stata spiegata soltanto da Vaccaro Marcello (e non anche dalla società GAMMA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore) con atto notificato il 5 dicembre 2011 ovvero sia oltre il termine di quaranta giorni (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2006, n. 13252: "Allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria").

Corollario di quanto sopra esposto è che nel caso di tardività dell'opposizione con conseguente inammissibilità della stessa e



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino Digregorio

passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (provvedimento, come detto, da adottare con sentenza) non può essere presa in esame nemmeno la eventuale domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti dell'opposto e neppure un'eventuale domanda subordinata, poiché l'inammissibilità determina l'impossibilità di procedere, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale e quella subordinata, costituendo domande accessorie, rimangono travolte dal vizio di improcedibilità della opposizione (nel senso qui delineato cfr. anche Trib. Roma 16 gennaio 2007: "Qualora l'opposizione ad un decreto ingiuntivo in materia di locazione, disciplinata dal rito locatizio previsto dall'art. 447 bis c.p.c. venga proposta, anziché con ricorso, con citazione, il tardivo deposito della medesima citazione successivo allo spirare del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. determina, oltre all'inammissibilità dell'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, anche l'inammissibilità della riconvenzionale che l'opponente abbia con tale atto eventualmente proposto".

Restano, quindi, assorbite le restanti eccezioni sollevate dalle parti.

Va anche rimarcato che "La tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, deve essere verificata di ufficio dal giudice adito, pregiudizialmente rispetto ad ogni altra questione, senza che rilevi la mancanza di contestazione al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame del rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al giudice, versandosi in materia che riguarda norme cogenti di ordine pubblico e perciò sottratta alla disponibilità delle parti". cfr. Cass. 1 dicembre 2006 n. 15387 e Cass. 13 luglio 1983 n. 4762.

Nel senso sopra delineato cfr., altresì, Cass. 15763/2006: "Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino Digregorio

l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile

IV - Per quanto attiene la posizione della Roncade S.r.l. che non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, deve ritenersi condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: "Con riguardo al decreto ingiuntivo emesso a carico di due coobbligati in solido, l'esecutorietà del decreto medesimo, nei confronti del debitore che non abbia proposto opposizione, resta regolata dall'art. 647 c.p.c., e, pertanto, non può essere chiesta ed ottenuta nel giudizio di opposizione promosso dall'altro debitore" (Cass. 1693/1983).

Pertanto, non è l'odierno giudizio la sede appropriata per pronunciarsi sulla posizione processuale della suindicata società a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo.

V - Da quanto sopra esposto emerge che l'opposizione di Vaccaro Marcello si appalesa proposta con colpa grave (vale a dire nella "consapevolezza piena o facilmente acquisibile di avere torto, e pur tuttavia insistendo maliziosamente sul proprio atteggiamento processuale") ex art. 96 terzo comma c.p.c. (che si aggiunge alla soccombenza ex art. 91 c.p.c.).

Tale norma presuppone, ad avviso di questo Giudice, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia la sussistenza dei medesimi requisiti oggettivi di cui al primo comma della disposizione.

Questa infatti è l'interpretazione più convincente, anche perché costituzionalmente orientata, della norma, risultando evidente che, se si prescindesse dai predetti requisiti, il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, soluzione che pare in contrasto con il parametro dell'art. 24 Cost.

Nel caso di specie proprio la considerazione che Vaccaro Marcello ha proposto un'opposizione palesemente tardiva (peraltro senza mai dedurre, in corso di causa, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla controparte già nella comparsa di costituzione), induce a ritenere la sua difesa connotata da colpa grave.



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino Digregorio

Non osta all'adozione della condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. la circostanza che il giudizio abbia avuto una durata relativamente contenuta (poco meno di due anni) atteso che l'iniziativa giudiziaria dell'opponente ha avuto comunque l'effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.

La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta, avuto riguardo al ravvisato elemento soggettivo e tenuto conto della durata del giudizio (poco meno di due anni), è quella di poco inferiore ad un quinto (1/5) dell'importo riconosciuto a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori.

VI - In definitiva l'opposizione di TIZIO va dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza ex artt. 91 e 96, terzo comma, c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Nulla per la Curatela del Fallimento Fedel S.r.l., non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gela - Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di TIZIO
- 2) condanna TIZIO al pagamento delle spese del procedimento ex art. 91 c.p.c. in favore dell'opposta che liquida in complessivi euro 3.700,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 400,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria), oltre Cassa Avvocati ed I.V.A. come per legge; nulla per la Curatela del Fallimento BETA S.r.l. non costituita in giudizio;



Tribunale di Gela
Giudice dott. Sabino Digregorio

3) condanna TIZIO al pagamento ex art. 96, terzo comma,
c.p.c. dell'ulteriore somma di euro 700,00 (euro settecento/00) nei
confronti dell'opposta;
Gela, 10 luglio 2013.

Il Giudice

dott. Sabino Digregorio

TRIBUNALE DI GELA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 LUG 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Angela Lombardo

Sabino Digregorio
Angela Lombardo

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informativa Giudiziale